Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **173**.
Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture di beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata con effetto dal 1° gennaio 1966 e fino al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1973 e fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le forniture di beni o di servizi effettuate nei diretti confronti delle organizzazioni indicate nel precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI — VALSECCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 aprile 1973, n. **174**.
Denominazione dei gradi degli ufficiali della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione dei gradi degli ufficiali dei Corpi della marina militare è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui sono citati gli ufficiali dei suddetti Corpi devono essere apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DENOMINAZIONE DEI GRADI DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE E CORRISPONDENZA CON QUELLI DELL'ESERCITO ITALIANO

DENOMINAZIONE GERARCHICA	Corpo di stato maggiore	Corpo del genio navale	Corpo delle armi navali	Corpo sanitario		Corpo di commissariato	Corpo delle capitanerie di porto	Corpo equipaggi militari marittimi		Corrispondenza con i gradi dell'esercito italiano
				Medici	Farmacisti			Tutti i ruoli	Direttore del Corpo musicale	
Ufficiali ammiragli	Ammiraglio d'armata	—	—	—	—	—	—	—	—	Generale d'armata
	Ammiraglio di squadra	Ammiraglio ispettore capo	Ammiraglio ispettore capo	—	—	—	—	—	—	Generale di Corpo d'armata
	Ammiraglio di divisione	Ammiraglio ispettore	Ammiraglio ispettore	Ammiraglio ispettore	—	Ammiraglio ispettore	Ammiraglio ispettore	—	—	Generale di divisione
	Contrammi-raglio	Contrammi-raglio	Contrammi-raglio	Contrammi-raglio	—	Contrammi-raglio	Contrammi-raglio	—	—	Generale di brigata
Ufficiali superiori	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	—	—	Colonnello
	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	—	Capitano di fregata	Tenente colonnello
	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	—	Capitano di corvetta	Maggiore
Ufficiali inferiori	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Capitano
	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Tenente
	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Guardiama-rina	Sottotenente

Nota: L'indicazione di ciascun grado di Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario (medici e farmacisti), di commissariato, delle capitanerie di porto e del CEMM (tutti i ruoli e direttore del Corpo musicale) è completata, rispettivamente, dalle seguenti sigle: (GN) - (AN) - (MD) - (FM) - (CM) - (CP) - (CEMM) - (DCM)

LEGGE 16 aprile 1973, n. **175.**

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, è integrato con il periodo aggiunto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1973.

Nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del precitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 9 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1971, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 247;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sulle ex carriere speciali;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, alla determinazione della nuova pianta organica ed alle denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Decreta:

La nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti sono specificate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 55

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Parametro	Livelli di funzione	Qualifica	Numero dei posti
	D	Dirigente superiore	1
	E	Primo dirigente	14
530 487 455 426 387	—	Direttore capo aggiunto di segreteria, e Direttore capo aggiunto di revisione	94 (*)
307	—	Direttore di segreteria, e Direttore di revisione	280
257 190	—	Vice direttori di segreteria, e Vice direttori di revisione	

Ruolo ad esaurimento carriera direttiva

Parametro	Livelli di funzione	Qualifica	Numero dei posti
	—	Direttori superiori di segreteria, e Direttori superiori di revisione	23
	—	Direttori capi di segreteria, e Direttori capi di revisione	22

(*) Dei quali n. 45 accantonati per effetto del disposto del n. 3) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(6633)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto 1° marzo 1972, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6753)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

Sostituzione di un membro in seno al comitato per il fondo indennità impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, col quale è stato nominato il comitato del fondo per l'indennità agli impiegati;

Decreta:

Il sig. Alessandro Fiorelli, capo ufficio dell'I.N.A. è chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del comitato per il fondo indennità impiegati, in sostituzione del rag. Iono Donelli.

Roma, addì 14 marzo 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6757)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore grafico in provincia di Cremona sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico in provincia di Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6756)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica del settore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena.

Il presente decreto ha effetto dal 21 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6754)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica del settore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto dal 5 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6755)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Laterificio Adriatico » di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1972, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « Laterificio Adriatico » di Pescara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Laterificio Adriatico » di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6750)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Ferriere Abruzzesi » s.r.l., di Torricella Sicura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « Ferriere Abruzzesi » s.r.l. di Torricella Sicura (Teramo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Ferriere Abruzzesi » s.r.l. di Torricella Sicura (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6752)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la soc. Plinthos di Genova ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della soc. Plinthos di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6749)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l. ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1967, con il quale il cav. Giovanni Gatti venne confermato presidente della predetta Cassa, ed il dott. Aroldo Dottori venne nominato vice presidente della Cassa medesima;

Considerato che il primo dei menzionati nominativi è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che il secondo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. Giovanni Gatti è confermato presidente ed il geom. Alberto Cerioni è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6561)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Nomina del presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1969, con il quale il dott. Luciano Faraguti è stato nominato presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'ente predetto;

Decreta:

Il prof. Enrico Biale è nominato presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1973.

Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari del personale italiano dipendente dalla Nunziatura apostolica in Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dalla Nunziatura apostolica in Italia tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto al personale di nazionalità italiana dipendente dalla Nunziatura apostolica in Italia è applicata la tabella *A*), con le modalità del commercio, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Roma, addì 1° maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(6748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica relativo al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

Il 19 febbraio 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 dicembre 1972, n. 854, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1973, ha avuto luogo in Madrid il deposito dello strumento di ratifica relativo al protocollo per la riconduzione sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

Il protocollo, ai sensi dell'art. 8, par. 2, è entrato in vigore per l'Italia il 19 febbraio 1973.

(6469)

Deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo internazionale sul caffè del 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968.

Il 21 marzo 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 dicembre 1972, n. 880, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 12 del 15 gennaio 1973, ha avuto luogo a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo internazionale sul caffè del 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968.

L'accordo, ai sensi dell'art. 62, par. 1, è entrato in vigore per l'Italia il 21 marzo 1973.

(6470)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Vittorio Angelo De Carolis, nato a Pontedassio (Imperia) il 4 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 12 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(6186)

Il dott. Ettore Tocco, nato a Zungoli (Avellino) il 9 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 24 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(6187)

Il dott. Michele Vittorio Muggeo, nato a Barletta (Bari) il 6 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(6188)

Il dott. Tito Bertolini, nato ad Ortonovo (La Spezia) il 30 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 27 marzo 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(6189)

Il dott. ing. Cesare Botti, nato a Fiume il 13 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 21 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(6190)

Il dott. Roberto Orzalesi, nato a Firenze, il 29 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 13 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(6191)

Il dott. Olga Lucia Cucciniello, nata a Calitri (Avellino) il 15 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Napoli in data 19 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(6184)

Il dott. Pietro Antonio Mannino, nato a Torretta (Palermo) l'11 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 22 marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n .1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(6185)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Avellino, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 16179/2° dell'11 aprile 1972, il prefetto della provincia di Avellino ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Avellino, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare alla « prof. Angela Grella ».

(6180)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 516.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6719)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6720)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6735)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6736)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.593.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2305 della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 6 aprile 1973.

(6737)

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.699.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2306 della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 6 aprile 1973.

(6738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 4 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	590,15	590,15	590,70	590,15	591 —	590,10	590,05	590,15	590,15	590,15
Dollaro canadese .	588,45	588,45	588 —	588,45	589 —	588,35	588,25	588,45	588,45	588,45
Franco svizzero	181,84	181,84	181,90	181,84	182 —	181,84	181,85	181,84	181,84	181,84
Corona danese .	94,40	94,40	94,45	94,40	94,75	94,38	94,36	94,40	94,40	94,40
Corona norvegese .	99,58	99,58	99,65	99,58	100 —	99,56	99,55	99,58	99,58	99,58
Corona svedese .	130,46	130,46	130,50	130,46	131 —	130,48	130,51	130,46	130,46	130,46
Fiorino olandese .	199,75	199,75	200 —	199,75	200 —	199,75	199,75	199,75	199,75	199,75
Franco belga .	14,6610	14,661	14,67	14,6610	14,60	14,66	14,66	14,6610	14,66	14,66
Franco francese	129,38	129,38	129,50	129,38	129,15	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38
Lira sterlina .	1469,75	1469,75	1471 —	1469,75	1470 —	1469,25	1468,75	1469,75	1469,75	1469,75
Marco germanico .	207,53	207,53	207,50	207,53	208,50	207,53	207,53	207,53	207,53	207,53
Scellino austriaco .	28,45	28,45	28,45	28,45	28,70	28,44	28,4450	28,45	28,45	28,45
Escudo portoghese	23,32	23,32	23,35	23,32	23,60	23,32	23,30	23,32	23,32	23,32
Peseta spagnola	10,1715	10,1715	10,17	10,1715	10,17	10,17	10,17	10,1715	10,17	10,17
Yen giapponese .	2,2270	2,227	2,23	2,2270	2,25	2,22	2,2250	2,2270	2,22	2,22

Media dei titoli del 4 maggio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	103,20
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
» 5 % (Ricostruzione)	99,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,275
» 5 % (Città di Trieste)	97,875
» 5 % (Beni esteri) .	94,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50 % » » 1968-83	94,425
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	96,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	590,10
Dollaro canadese .	588,35
Franco svizzero	181,845
Corona danese .	94,38
Corona norvegese	99,565
Corona svedese	130,485
Fiorino olandese	199,75
Franco belga	14,66
Franco francese	129,38
Lira sterlina .	1469,125
Marco germanico .	207,53
Scellino austriaco .	28,447
Escudo portoghese	23,31
Peseta spagnola	10,171
Yen giapponese	2,226

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali a base di cereali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2796/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unità Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	856,25	293,75
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.840,60	8.278,10
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.480,00	917,50
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	9.464,35	8.901,85
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori a 10%	2.397,50	1.835,00
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% .	10.381,85	9.819,35

(6577)

Prelievi applicabili dal 4 settembre 1972 al 31 dicembre 1972, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1789/72, n. 1877/72, n. 1932/72, n. 1953/72, n. 1962/72, n. 1973/72, n. 2014/72, n. 2026/72, n. 2070/72, n. 2133/72, n. 2181/72, n. 2224/72, n. 2266/72, n. 2250/72, n. 2311/72, n. 2362/72, n. 2404/72, n. 2452/72, n. 2467/72, numero 2512/72, n. 2575/72, n. 2627/72 e n. 2676/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 4-9-72 al 31-12-72
			Peso vivo
01 02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
		altri:	
	14	a. vitelli e vitelle	zero (*b*)
		b. non nominati:	
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	zero
		2. altri:	
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*c*)	zero
	22-24 27-31	bb. non nominati	zero (*b*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 4-9-72 al 31-12-72
			Peso netto
02 01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
		1. fresche o refrigerate:	
		aa. di vitello, presentate in:	
	005	a l f a. carcasse o mezzene	zero
	006	b e t a. busti e quarti anteriori	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero
		bb. di bovini adulti, presentati in:	
		a l f a. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero
	013	b'. altri	zero
		b e t a. quarti anteriori:	
	014	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero.
	017	b'. altri	zero
		gamma. quarti posteriori:	
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero
	021	b'. altri:	zero
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	023	alfa. pezzi non disossati	zero
	028	beta. pezzi disossati	zero
		2. congelate:	
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	zero
	035	bb. quarti anteriori	zero (*d*)
	039	cc. quarti posteriori	zero
		dd. altri pezzi:	
	043	alfa. non disossati	zero
		beta. disossati	
	047	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	zero (*d*)
	050	b'. altri	zero (*d*)
02 06-0 I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	81	1. non disossate	zero
	84	2 disossate	zero

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonchè alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(*b*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(3642)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1973, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 282, in accoglimento del ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 2 dicembre 1969 dai signori Borghi Giovanni Battista ed altri è stato annullato il decreto ministeriale 21 luglio 1969 reiettivo del ricorso gerarchico avverso il provvedimento istitutivo di una nuova tabaccheria nel comune di Massa Lombarda, in quanto adottato da autorità diversa dal Ministro per le finanze, sfornita di delega.

(6157)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1973, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 281, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 7 luglio 1969 dal sig. Mancini Ezelino, avverso il provvedimento di rilascio di un patentino che autorizza la vendita dei generi di monopolio presso l'esercizio di bar, sito in Roma, via Ascanio Vitozzi n. 20.

(6158)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sissa

Con decreto 13 novembre 1972, n. 344, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Po in località Isola Cantoni in Torricella del comune di Sissa (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappali 222-*c* (Ha. 0.25.00); 224 *a* (Ha. 14.54.00) e 224-*c* (Ha. 2.37.60), della superficie complessiva di Ha. 17.16.60, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 aprile 1972, in scala 1:4000, con allegata relazione dell'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6161)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno in comune di Lerici

Con decreto 13 novembre 1972, n. 323, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno del fiume Magra in comune di Lerici (La Spezia); segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappale 64-*a*, della superficie di mq. 990, ed indicato nello estratto di mappa 10 agosto 1970, con allegato schizzo planimetrico 19 ottobre 1971 in scala 1:2000, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6162)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa, con le seguenti circolari:

n. A/278 del 10 aprile 1973 relativa alle importazioni in temporanea senza regolamento;

n. A/279 del 10 aprile 1973 relativa all'importazione di merci sequestrate.

(6709)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Igea »

Con decreto n. 1366 del 30 marzo 1973 la società Terme di Boario S.p.a., con sede in Boario Terme, provincia di Brescia, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale Igea.

Le modifiche consistono nel riportare i dati delle analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 19 gennaio 1973 dalla prof. Carla Bertoglio Riolo dell'istituto di chimica generale ed inorganica della Università di Pavia, al posto di quella eseguita in data 22 giugno 1960 dal dott. Carlo Sampietro del laboratorio chimico provinciale di Como.

Restano invariati il formato, le dimensioni, i colori i caratteri e le diciture dell'etichetta autorizzata con decreto ministeriale n. 1129 del 18 novembre 1970 e n. 1332 del 4 gennaio 1973.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 832 del 6 marzo 1965.

(6127)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Monteriggioni (Grosseto)

Con decreto del Presidente della giunta della regione Toscana n. 99 del 14 marzo 1973, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione n. 14 del 27 marzo 1973, è stato approvato il piano di aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Monteriggioni (Groseto).

(6758)

Inclusione di un'area artigianale nel piano delle aree produttive del comune di Grosseto

Con decreto del Presidente della giunta della regione Toscana n. 53 del 6 febbraio 1973, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 7 del 16 febbraio 1973, nel piano delle aree produttive del comune di Grosseto, è inclusa l'area artigianale di Marina di Groseto, limitatamente ai lotti da 1 a 16, e pertanto, con esclusione della parte di essa ricadente nella pineta litoranea e vincolata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(6759)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Mondovì

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 376 del 2 aprile 1973 è stato approvato il progetto di variante al vigente piano regolatore generale del comune di Mondovì, relativo alla zona industriale di via delle Langhe.

(6710)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Gussago

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2873, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gussago (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

(6130)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 novembre 1972, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due segretari;

Vista la tabella A/1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che abbiano il diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o quello per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato da un istituto professionlae di Stato legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle Stazioni Sperimentali o in Amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal Presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della Stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La Stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La Stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottoufficiali o militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri Enti o Amministrazioni.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice del concorso, nominata dal Presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal Presidente o da un membro del Consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'Istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta

Tema attinente alla contabilità amministrativa della Stazione sperimentale.

Prova orale

Discussione sul tema scritto; traduzione di una lettera commerciale dal francese o dall'inglese a scelta del candidato.

Legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la Stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del Presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla Commissione.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore, scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del Consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

Milano, addì 29 gennaio 1973

Il presidente: BORGHESE

(5701)

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 24 novembre 1972, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un segretario;

Vista la tabella A 1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che abbiano il diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o quello per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato da un istituto professionale di Stato legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario verranno svolte da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Computisteria e ragioneria.

Prova orale:

Principi di economia politica e scienza delle finanze, norme di diritto costituzionale e amministrativo, nozioni di diritto civile;

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 26 presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del Presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 26 gennaio 1973

Il presidente: VILLA

(6137)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale, anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 27 marzo 1972, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 1972, registro n. 19, Difesa Personale militare, foglio n. 372, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1972-1973 di centosettanta allievi ufficiali da assegnare:

125 al Corpo di stato maggiore;

45 ai Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti in data 26 ottobre 1972, registro n. 33, Difesa, Personale militare, foglio n. 32, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosettanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1972-1973;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 1972, registro n. 34, Difesa, Personale militare, foglio n. 158, con il quale sono stabiliti il numero dei posti riservati per i sottufficiali, sottocapi e comuni da ammettere alla 1ª classe del corso normale;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità:

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di cui alle premesse:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Onorati Pierluigi
2. D'Apolito Roberto
3. Di Stefano Giuseppe
4. Sansonetti Sergio
5. Gaudiosi Claudio
6. Nozzoli Vanni
7. Scarpetta Norberto
8. De Nunzio Giacinto
9. Nicoletti Aldo
10. Volpi Giancarlo
11. Litterio Tolomeo
12. Spina Alessandro
13. Facchetti Piero
14. de Tomasi Leandro
15. Ive Roberto
16. Bodo di Albaretto Paolo
17. Fotfi Filippo Maria
18. Boscato Carlo
19. Pasqualato Mauro
20. Garofalo Giovanni
21. Rosa Denisi Maria
22. Cason Adriano
23. Gheraldi Lucio
24. Bugliari Adriano
25. Saponaro Michele
26. Femia Franco
27. Santarelli Pietro
28. Polo Roberto
29. Baicchi Giorgio
30. Valdevit Ennio
31. Fede Spicchiale Cesare
32. Catapano Roberto
33. Zanier Leandro
34. Frisenna Antonio
35. Bacci di Capaci Giovanni
36. Russo Ennio
37. Cerro Giancarlo
38. Pinsolo Massimo
39. Moccia Paolo
40. Nebbia Antonino
41. Confessore Claudio
42. Anglani Gregorio
43. Dessena Giovanni
44. Melone Vincenzo
45. Tentoni Antonello
46. Guarini Emilio
47. Gerardi Michele
48. Reali Piergaetano
49. Chiuri Fernando
50. Calò Rolando
51. Mascarin Gaetano
52. Caruso Raffaele
53. Gennaro Rosario
54. Abbatiello Vincenzo
55. Baratta Vittorio
56. Piattelletti Federico
57. Farina Franco
58. Agamennoni Luigi
59. Longato Giorgio
60. Rossi Fabio
61. Puri Vincenzo
62. Paparella Tiziano
63. Garosi Maurizio
64. Corvisiero Denis
65. Virgilio Ezio
66. Giordano Vincenzo
67. Chieffi Gioacchino
68. Quadrini Riccardo
69. Chieppa Nicola
70. Regi Giancarlo
71. Pasqual Pier Luigi
72. Ciucci Roberto
73. Manzi Antonio
74. Bellussi Giuseppe
75. D'Angelo Francesco
76. Suriani Valneo
77. Vitulano Giuseppe
78. Cattani Ilario
79. Gombi Emilio
80. Boiani Tarcisio
81. Bravin Carlo
82. Schinco Giorgio
83. Iovino Stefano
84. Cudoni Gian-Maria
85. Berti Paolo
86. Minardi Francesco
87. Guiduzzi Giorgio
88. Marrone Alberto
89. Tamborra Sergio
90. Massini Brino
91. Puliga Carmine
92. Biagioni Claudio
93. Trapani Giovanni
94. Magliocchi Antonio
95. Panella Antonio
96. Vannucci Roberto
97. Zanotti Cavazzoni Luigi
98. De Marco Domenico
99. Cramer Alvino
100. Falcone Mario
101. Righetti Antonio
102. Cassano Vittorio
103. Inturri Franco
104. Cassano Eustachio
105. Fine Antonio
106. Bianchini Maurizio
107. Albano Giovanni
108. Murana Matteo
109. Schiavinato Alberto
110. Magazzù Franco
111. Migliorini Mauro
112. Matrone Andrea
113. Caltabiano Alfio
114. Arrotta Antonio
115. Zuccaro Salvatore
116. Frallicciardi Vincenzo
117. Manini Bruno
118. Accardi Giacomo
119. Molendi Umberto
120. Zecca Cosimo
121. Schiano Silverio
122. Re Geremia
123. Guenna Andrea
124. Crivello Salvatore
125. Calconi Attilio
126. Lato Giuseppe
127. Becherini Giovanni
128. de Martino Claudio
129. Moschella Onofrio
130. Vatteroni Piero
131. Dainese Luciano
132. de Toro Augusto
133. Imbriolo Ugo
134. Azzolini Antonio
135. Sorbello Alfio
136. Quattrocchi Massimo
137. Fasoli Camillo
138. De Benedetti Filippo
139. Blasi Vincenzo
140. Di Rubbo Aldo
141. Montesano Antonio
142. Pagano Antonio

CORPI TECNICI

(Genio navale e Armi navali)

1. Bubbico Francesco
2. Ciocca Giovanni
3. Ricciardelli Fabio
4. Paleologo Oriundi Andrea
5. Porro Elio
6. Leoni Salvatore
7. Piffer Dedalo
8. Porcelli Giovanni
9. Annati Massimo
10. Taddei Benito
11. D'Andrea Alessandro
12. Scollo Giovanni
13. D'Angelo Maurizio
14. Nicolosi Attanasio
15. Di Palma Domenico
16. Asciuti Arturo
17. Raineri Pierlucio
18. Angeli Claudio
19. Capodicasa Felice
20. Cito Massimo
21. Falduto Giovanni
22. Ruffa Marco
23. Mazzaracchio Nicola
24. Bonerba Giovanni
25. Martorella Paolo
26. Borelli Paolo
27. Prisco Antonio
28. Presti Salvatore
29. Giorni Gabriele
30. Caricato Luciano
31. Gori Antonio
32. Testa Marco
33. Gargiulo Roberto
34. Scano Marco
35. Maggini Massimo
36. Benassi Giuseppe
37. Ruggini Mauro
38. Cucchiaro Gianfranco
39. Zaninetta Roberto
40. Iacarelli Maurizio
41. Maugeri Francesco
42. Licci Andrea
43. Carlig Riccardo
44. La Rocca Vincenzo
45. Ascani Roberto
46. Reynaud Elio
47. Semi Roberto
48. Amara Sebastiano
49. Orfanelli Davide
50. Recupero Alfio
51. Cassaro Vincenzo
52. Raimondo Giuseppe
53. Pallone Sergio
54. Siragò Alessandro
55. Maraghini-Garrone Eugenio
56. Schiano Lomoriello Vincenzo
57. Tramonti Pier Francesco
58. Del Gaudio Francesco Saverio
59. Giunta Salvatore
60. De Maglie Marcello
61. Fuccio Pasquale
62. Barozzi Luca
63. Nania Salvatore
64. Cantelli Claudio
65. Interlando Corrado
66. Vallone Eugenio
67. Santoro Antonino
68. Spadaccio Salvatore

69. Antonini Giuliano
70. De Gennaro Giuseppe
71. Bottega Stefano
72. Gentile Maurizio
73. Vinci Giovanni
74. Montorsi Celeste
75. Galbo Giacomo
76. Savalli Antonio
77. Cimino Antonio
78. Artibani Maurizio
79. Patrizio Giuseppe
80. Bazan Renato
81. Poloniato Salvatore
82. Randazzo Andrea
83. Franci Franco
84. Latini Enrico
85. Zanetti Angelo
86. Cannizzo Alfio
87. Pepe Ariberto
88. Sermoneta Luciano

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *marzo* 1973
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 42

(6001)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito e dei vincitori dei concorsi ad un posto di segretario contabile e a due posti di coadiutore rispettivamente nella carriera di concetto ed esecutiva della cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
NELLA QUALITÀ DI
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la deliberazione in data 3 ottobre 1972 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad indire un concorso, per esami, a un posto di segretario contabile e a due posti di coadiutore rispettivamente nella carriera di concetto ed esecutiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 268 del 13 ottobre 1972;

Visto il provvedimento di costituzione delle commissioni esaminatrici del concorso predetto del 19 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 10 novembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971 recante modifiche al decreto ministeriale 20 aprile 1967 sulla disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti delle commissioni esaminatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti;

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenze a parità di merito;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso, per esami, ad un posto di segretario contabile e a due posti di coadiutore rispettivamente nella carriera di concetto ed esecutiva, indetto il 6 ottobre 1972 e di cui alle premesse:

A) *Graduatoria del concorso a un posto di segretario contabile*:

1) De Luca Matilde . . . . punti 15,50
2) Maiorano Giulia . . . . » 14,70
3) Barbetta Giovanni . . . . » 14,60
4) Germani Simonetta . . . . » 14,50
5) Pavan Giuseppina . . . . » 14,35

B) *Graduatoria del concorso a due posti di coadiutore*:

1) Pagnotta Luciana . . . . punti 28,50
2) Simeoni Lina . . . . » 23,70

Art. 2.

I seguenti candidati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sono dichiarati vincitori dei concorsi:

a) Segretario contabile: De Luca Matilde
b) Coadiutore:
1) Pagnotta Luciana
2) Simeoni Lina

Art. 3.

Sono dichiarati, nell'ordine, idonei i seguenti candidati del concorso a Segretario contabile:

1) Maiorano Giulia
2) Barbetta Giovanni
3) Germani Simonetta
4) Pavan Giuseppina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro-presidente:* VENTURI

(6004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7326 del 2 ottobre 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1971;

Letti i verbali della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Ciccone Angela Maria . . . . . punti 59,828
2. Bernardini Anna Maria » 57,499
3. Nannini Rina » 56,965
4. Iacovelli Anna Maria » 53,958

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 20 marzo 1973

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 925 del 20 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1971;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Ciccone Angela Maria: S. Giovanni Rotondo;
2) Bernardini Anna Maria: Vico del Gargano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 20 marzo 1973

Il medico provinciale: CRUPI

(5508)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche nella provincia di Frosinone

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE

Con decreto del medico provinciale n. 2482 del 27 marzo 1973 è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinquantuno sedi farmaceutiche vacanti. Tali sedi sono: Acquafondata, sede unica; Altri, sede 4ª; Aquino, sede unica; Belmonte Castello, sede unica; Boville Ernica, sede 2ª; Campoli Appennino, sede unica; Casalattico, sede unica; Cassino, sede 6ª e 7ª; Castelliri, sede unica; Castelnuovo Parano, sede unica; Costrocielo, sede unica; Collefelice, sede unica; Collepardo, sede unica; Colle S. Magno, sede unica; Esperia, sede 2ª; Falvaterra, sede unica; Filettino, sede unica; Fiuggi, sede 1ª; Fontechiari, sede unica; Frosinone, sede 1ª, 3ª e 10ª; Fumone, sede unica; Gallinaro, sede unica; Isola del Liri, sede 3ª; Monte S. G. Campano, sede 2ª e 4ª; Pastena, sede unica; Pescosolido, sede unica; Picinisco, sede unica; Piedimonte S. Germano, sede unica; Posta Fibreno, sede unica; Roccadarce, sede unica; S. Biagio Saracinisco, sede unica; S. Giorgio a Liri, sede unica; S. Ambrogio sul G., sede unica; S. Andrea sul G., sede unica; Santopadre, sede unica; S. Vittore del Lazio, sede unica; Settefrati, sede unica; Sora, sede 6ª; Strangolagalli, sede unica; Terelle, sede unica; Torre Cajetani, sede unica; Trivigliano, sede unica; Vallemaio, sede unica; Veroli, sede 4ª; Vico nel Lazio, sede unica; Villa S. Lucia, sede unica; Villa S. Stefano, sede unica; Viticuso, sede unica.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 27 giugno 1973. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio anche telefonicamente al n. 20070. A richiesta si invia copia del bando.

Frosinone, addì 27 marzo 1973

Il medico provinciale: FISCHETTI

(5586)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle seguenti farmacie:

Acquaviva Collecroci, rurale; Busso rurale; Campobasso, urbana; Campochiaro, rurale; Campodipietra, rurale; Campolieto, rurale; Casalciprano, rurale; Castelbottaccio, rurale; Castelmauro, rurale; Castropignano, rurale; Cercemaggiore, rurale; Cercepiccola, rurale; Civitacampomarano, rurale; Colletorto, rurale; Duronia, rurale; Ferrazzano, rurale; Gildone, rurale; Guardialfiera, rurale; Guardiaregia, rurale; Ielsi, rurale; Lucito, rurale; Macchia Valfortore, rurale; Mafalda, rurale; Matrice, rurale; Mirabello Sannitico, rurale; Molise, rurale; Montelongo, rurale; Montemitro, rurale; Oratino, rurale; Palata, rurale; Pietracupa, rurale; Provvidenti, rurale; Ripabottoni, rurale; Ripalimosani, rurale; Roccavivara, rurale; Salcito, rurale; S. Biase, rurale; S. Felice del Molise, rurale; S. Giacomo Degli Schiavoni, rurale; S. Giuliano del Sannio, rurale; S. Massimo, rurale; S. Polomatese, rurale; S. Angelo Limosano, rurale; Spinete, rurale; Tavenna, rurale; Torella del Sannio, rurale; Toro, rurale; Trivento, urbana; Tufara, rurale; Vinchiaturo, rurale.

(*Omissis*).

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Campobasso entro le ore 12 del giorno 30 giugno 1973.

Il medico provinciale: SABATINI

(5841)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1971, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per lo anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della regione n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1972, il bilancio della Regione per l'anno 1972, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al Consiglio regionale il 25 novembre 1971.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 dicembre 1971.

VITALE

(1559)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1972, n. **2**.

Istituzione dei tributi propri della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della regione n.* 3 *del* 20 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Istituzione dei tributi

La regione Molise istituisce i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa regionale di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

Art. 2.

Richiamo alle norme dello Stato

Ai tributi propri della regione Molise si applicano, per quanto non disposto dalla presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

Art. 3.
Decorrenza della Legge

I tributi regionali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 1 decorreranno dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali decorrerà dalla data di entrata in vigore delle leggi che regoleranno il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 4.
Versamenti

L'importo delle somme riscosse per imposta sulle concessioni statali, per tasse sulle concessioni regionali e per tasse regionali di circolazione e relative pene pecuniarie e soprattasse, viene versato sul conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale, nei termini e con le modalità previsti dalle norme regolamentari vigenti per ciascun ufficio o ente delegato alla riscossione.

Art. 5.
Notifica atti

Tutti gli atti ed i provvedimenti emessi in applicazione della presente legge sono notificati con le modalità e dagli organi previsti dalla normativa statale.

TITOLO II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 6.
Oggetto del tributo

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione Molise, nella misura, con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 7.
Misura del tributo

L'imposta di cui all'articolo 6 della presente legge è determinata nella misura del dieci per cento (10%) del canone di concessione statale e successivi adeguamenti e perequazioni.

Art. 8.
Termini di pagamento riscossione - Soggetto passivo

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, ma con distinta imputazione, ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

Art. 9.
Sanzioni

Per il mancato pagamento dell'imposta nei termini previsti si applica la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta dovuta ed, in ogni caso, non inferiore a lire duemila (2000).

Quando il pagamento sia eseguito non oltre trenta giorni dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al precedente comma, deve essere contestualmente versata una soprattassa pari al dieci per cento (10%) dell'imposta.

Art. 10.
Prescrizione

L'azione della Regione per riscuotere l'imposta sulle concessioni statali, si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di richiesta di pagamento avanzata a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento dell'imposta, si prescrive l'azione tanto della Regione, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

La soprattassa si prescrive negli stessi termini stabiliti per l'imposta.

Art. 11.
Procedura coattiva

Per la riscossione coattiva delle somme a qualsiasi titolo dovute alla regione Molise per imposta sulle concessioni statali e conseguenti pene pecuniarie e soprattasse, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'interruzione e la sospensione della prescrizione operano nei casi e nei limiti previsti dalle leggi dello Stato.

TITOLO III

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 12.
Oggetto del tributo

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla regione Molise nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1951, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.
Misura del tributo

Le tasse sulle concessioni regionali sono determinate, con legge regionale, in misura pari alle corrispondenti tasse erariali.

Art. 14.
Accertamento - Liquidazione - Riscossione

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse di concessione regionale provvedono, per conto della regione Molise, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

Art. 15.
Effetti del tributo

L'atto amministrativo per il quale sia stata già pagata la relativa tassa di concessione regionale in altra Regione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla regione Molise se l'atto medesimo spiega i suoi effetti entro il territorio regionale.

Art. 16.
Sanzioni

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dalla presente legge è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa, fino al sestuplo della tassa medesima.

Qualora il pagamento delle tasse suddette venga effettuato non oltre trenta giorni dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, si incorre in una soprattassa pari al dieci per cento della tassa dovuta.

TITOLO IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 17.
Oggetto del tributo

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione Molise, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti nella regione Molise.

Art. 18.
Misura del tributo

Fino al 31 dicembre 1973 la tassa regionale di circolazione viene stabilita nella misura del 25 per cento della tassa erariale di circolazione.

Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale di cui al primo comma del presente articolo viene determinata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale che, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è contestualmente ridotta del 50 per cento.

Art. 19.

Accertamento - Liquidazione - Riscossione

La tassa regionale di circolazione è applicata dai competenti uffici contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

Art. 20.

Effetti del tributo

La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio della regione Molise non dà luogo alla applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche nel caso di trasferimento di residenza del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per i quali non occorre il documento di circolazione.

Art. 21.

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le sanzioni di cui alla tabella allegato n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

TITOLO V

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI

Art. 22.

Oggetto del tributo

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Molise.

Art. 23.

Misura del tributo

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è dovuta in misura pari al 100 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole province della Regione.

Art. 24.

Accertamento - Liquidazione - Riscossione

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ed eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Art. 25.

Versamenti

Gli uffici che curano la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali versano alla tesoreria regionale le somme riscosse, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano l'analogo tributo provinciale.

Art. 26.

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni della presente tassa, si applicano le soprattasse e l'ammenda prevista dagli articoli 292 e 296 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI

CONTENZIOSO

Art. 27.

Ricorsi amministrativi

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi regionali, il contribuente, a pena di decadenza, può proporre entro trenta giorni dalla data di notifica dei relativi atti, ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale.

Il Presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, partecipa all'interessato il deposito degli atti, avvertendolo della facoltà di esaminarli, di estrarne copia e di depositare eventuali note aggiunte e documenti entro venti giorni dalla comunicazione suddetta, che va eseguita a mezzo di notifica.

Decorso tale termine, nei successivi sessanta giorni, Egli decide in via definitiva e con provvedimento motivato.

Il Presidente della giunta regionale è competente a giudicare per tutte le quesioni di legittimità e di estimazione attinenti all'applicazione della presente legge, sentita la commissione tributaria regionale e di cui all'articolo seguente.

Art. 28.

Commissione tributaria regionale

La commissione consultiva tributaria di cui all'articolo precedente, è composta da tre consiglieri regionali designati dal Consiglio.

Per la elezione dei componenti della commmissione, ciascun consigliere potrà votare per due soli nominativi in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

Art. 29.

Silenzio rifiuto

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al terzo comma dell'art. 27 senza che il Presidente della giunta abbia emessa la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

Art. 30.

Azione giudiziaria

La decisione emessa dal Presidente della giunta regionale a norma dell'articolo 27, viene inviata al competente ufficio delegato alla riscossione, che ne cura la notifica al ricorrente nei termini previsti dall'ultimo comma del successivo articolo 31.

Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

Agli uffici delegati alla riscossione il Presidente della giunta regionale dà tempestiva comunicazione scritta della proposizione e dell'esito delle opposizioni giudiziarie.

Art. 31.

Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni del Presidente della giunta regionale si intendono pubblicate nella data di ricevimento da parte del Competente ufficio delegato alla riscossione.

Tale invio deve risultare da un elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente, è restituito al Presidente della giunta regionale.

Detti provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento indicata nel primo comma del presente articolo, debbono essere notificati alle parti interessate.

Art. 32.

Pagamento dei tributi a seguito di decisione amministrativa o di sentenza

Il pagamento dei tributi regionali dovuti a seguito di decisione definitiva del Presidente della giunta regionale o di sentenza passata in giudicato, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica di detti provvedimenti.

Art. 33.

Ricorso per revocazione

Contro le decisioni adottate dal Presidente della giunta regionale in forza della presente legge è ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere presentato, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti medesimi, presso il competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, nel termine di dieci giorni, trasmette con succinto rapporto, il ricorso e le copie dei relativi atti al Presidente della giunta regionale.

Il Presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, partecipa all'interessato il deposito degli atti avvertendolo della facoltà di esaminarli, di estrarne copia e di depositare eventuali note aggiunte o documenti entro venti giorni dalla comunicazione suddetta, che va eseguita a mezzo di notifica.

Decorso tale termine, nei successivi sessanta giorni, Egli decide in via definitiva e con provvedimento motivato.
Si osservano le disposizioni dettate dagli articoli 27, ultimo comma, 29, 30, primo e secondo comma e 31.

Art. 34.
Sospensione dei pagamenti

Il ricorso in via amministrativa e l'atto di opposizione giudiziaria contro richiesta di pagamento dei tributi regionali e relative soprattasse e pene pecuniarie, non sospendono l'obblico del pagamento.
Tuttavia, su domanda di parte anche contestuale alla opposizione, il Presidente della giunta regionale, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di cui all'art. 28 dispone, con sollecita comunicazione scritta all'ufficio competente, che sia temporaneamente sospesa la riscossione.
Cessata la causa della sospensione, il Presidente della giunta regionale invia ordine scritto all'ufficio interessato per la ripresa della procedura di esazione.

Art. 35.
Rimborsi

Nel rispetto dei termini prescrizionali, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate per tributi regionali e relative soprattasse e pene pecuniarie.
L'istanza, diretta al Presidente della giunta regionale, va presentata presso l'ufficio regionale competente.
Il predetto ufficio, nel termine di dieci giorni, trasmette, con succinto rapporto, l'istanza e le copie dei relativi atti al Presidente della giunta regionale.
Il Presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, partecipa all'interessato il deposito degli atti avvertendolo della facoltà di esaminarli, di estrarne copia e di depositare eventuali note aggiunte o documenti entro venti giorni dalla comunicazione suddetta che và eseguita con atto notificato.
Decorso tale termine, nei successivi sessanta giorni, Egli decide in via definitiva e con provvedimento motivato.
Si osservano le disposizioni dettate dagli articoli 27, ultimo comma, 29, 30, primo e secondo comma e 31.

TITOLO VII
INFRAZIONI

Art. 36.
Competenza per l'accertamento delle violazioni

Le violazioni alle norme dell'imposta sulle concessioni statali, della tassa sulle concessioni regionali e della tassa regionale di circolazione, oltre che dagli uffici che riscuotono il tributo, sono accertate anche dai funzionari, ufficiali, impiegati, militari ed agenti indicati nell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 37.
Violazioni

Le infrazioni passibili dell'applicazione della pena pecuniaria devono essere verbalizzate dagli uffici riscuotitori o dalle persone ed organi indicati nel precedente articolo 36. I relativi verbali sono inviati al Presidente della giunta regionale.
Questi notifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.
Decorso tale termine, il Presidente della giunta regionale, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.
E' consentito al trasgressore di pagare, entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.
Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
L'ordinanza notificata al trasgressore, è definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria e dell'eventuale tributo.
Avverso detta ordinanza l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.
Versamenti

In attesa che venga istituita la tesoreria regionale, le somme a qualsiasi titolo riscosse dai competenti uffici in applicazione della presente legge, dovranno, con le modalità e nei termini prescritti, essere versate sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia di Campobasso.

Art. 39.
Efficacia della Legge

La presente legge regionale, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38, secondo comma, dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
La stessa sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 16 febbraio 1972.

VITALE

(1560)

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1972, n. 3.
Determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali, a norma dell'art. 10 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 22 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La entità e i titoli delle indennità, spettanti ai consiglieri regionali, a norma dell'articolo 10 dello statuto, sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità di carica per i consiglieri regionali è stabilita in L. 250.000 lorde mensili e per 12 mensilità.
Sono altresì corrisposte, in ragione delle rispettive, specifiche funzioni:
a) L. 200.000 mensili lorde e per 12 mensilità ai Presidenti della giunta e del consiglio;
b) L. 100.000 mensili lorde e per 12 mensilità agli Assessori e ai vice Presidenti del consiglio;
c) L. 50.000 mensili lorde e per 12 mensilità ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni permanenti, ai presidenti delle commissioni speciali ed al presidente del collegio dei revisori dei conti, limitatamente al periodo dell'incarico.

Art. 3.

Ai consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 4.

Dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita una trattenuta di L. 10.000 sull'indennità di carica mensile, di cui all'articolo 2 per ogni giornata di assenza dalle sedute del consiglio, delle commissioni, nonchè del collegio dei revisori dei conti.

Non sono considerate, ai fini della trattenuta di cui al comma precedente, le assenze per malattie, per missioni o per altri gravi, giustificati motivi di cui al regolamento.

Art. 5.

Per tutti i consiglieri regionali e per ogni giornata di presenza alle sedute del consiglio, delle commissioni ed a quella dei presidenti dei gruppi consiliari di cui agli articoli 15 e 16 dello statuto, è fissato un gettone di presenza nella misura lorda di L. 5.000.

Ai consiglieri regionali residenti nel comune capoluogo della Regione o in altri comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo, viene inoltre corrisposta a titolo di rimborso spese generali e di rappresentanza, comprese quelle di trasporto, la somma mensile lorda di L. 160.000. Il rimborso di cui al presente comma è stabilito:

in L. 170.000 se il comune di residenza dista dal Capoluogo da più di 15 e fino a 25 chilometri;

in L. 190.000 se il comune di residenza dista dal Capoluogo da più di 25 e fino a 40 chilometri;

in L. 200.000 se il comune di residenza dista dal Capoluogo da più di 40 e fino a 60 chilometri;

in L. 220.000 se il comune di residenza dista dal Capoluogo da più di 60 e fino a 80 chilometri;

in L. 230.000 se il comune di residenza dista dal Capoluogo più di 80 chilometri.

Il rimborso fisso mensile di cui al comma precedente è aumentato di L. 120.000 per i Presidenti della giunta e del Consiglio e per l'Assessore delegato; di L. 100.000 per i componenti la Giunta; di L. 50.000 per i componenti l'Ufficio di presidenza, per i presidenti delle commissioni permanenti, per i presidenti delle commissioni speciali e per il presidente del collegio dei revisori dei conti, limitatamente al periodo dello incarico.

Art. 6.

La corresponsione delle indennità di cui agli articoli 2 e 5 della presente legge decorre, per i consiglieri, dal giorno della prima convocazione del consiglio dopo la proclamazione degli eletti; per i Presidenti della giunta e del consiglio, per i componenti la giunta e l'ufficio di presidenza, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonchè per il presidente del collegio dei revisori dei conti, dalla data delle rispettive nomine.

Art. 7.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvederà al conguaglio fra le somme dovute ai consiglieri a titolo di indennità di cui agli articoli 2 e 5 della presente legge e quelle a qualsiasi titolo corrisposte dallo stesso Ufficio di presidenza o dalla giunta per il periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge, eccettuate le indennità di missione.

Art. 8.

All'onere, derivante dalla presente legge, si fa fronte per gli anni 1970 e 1971, con il contributo statale per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi e uffici regionali e per l'anno 1972 con le entrate derivanti dalla attuazione della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sui bilanci per gli esercizi successivi, saranno istituiti i relativi capitoli di spesa.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 31 marzo 1972.

VITALE

(1561)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1972, n. **4**.

Integrazione dell'assegno giornaliero, di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento F.I.A.T. nel Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno giornaliero per i lavoratori disoccupati avviati ai corsi di addestramento professionale, di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è integrato limitatamente ai corsi che si svolgeranno nell'anno 1972 nel Molise in preparazione dell'insediamento F.I.A.T., nelle seguenti misure:

di L. 600 per i lavoratori provenienti dai comuni ove hanno sede i corsi o nell'ambito di 15 km.;

di L. 1.000 per i lavoratori provenienti dai comuni distanti oltre 15 km. dalle sedi dei corsi;

di L. 200 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori a carico.

Art. 2.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad emettere ordinativi nominativi quindicinali di pagamento dell'assegno di cui all'art. 1 della presente legge, dopo che l'ente gestore dei corsi avrà attestato le giornate di effettiva frequenza.

Alla estinzione degli ordinativi di pagamento si procede a mezzo di vaglia di conto corrente, intestati ai singoli lavoratori, emessi dalla tesoreria della Regione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni, si provvederà utilizzando la disponibilità del Cap. 102 del bilancio della Regione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Data a Campobasso, addì 16 febbraio 1972.

VITALE

(1562)

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1972, n. **5**.

Istituzione del servizio di tesoreria della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Molise.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria viene affidato dalla giunta regionale, con apposita convenzione ed a seguito di licitazione privata, ad un istituto di credito di diritto pubblico, o ad una Banca di interesse nazionale, o ad altra azienda di credito, esercenti attività nel territorio della Regione.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la competente commissione permanente, provvede ad appprovare il contratto nel quale dovranno essere indicate le modalità e le condizioni di resa del servizio, gli interessi da corrispondere alla Regione sulle somme giacenti in tesoreria, le norme ed i criteri secondo i quali dovrà essere esercitata la vigilanza della Regione sul servizio.

Art. 4.

La tesoreria regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni aventi carattere eccezionale e temporaneo, secondo le modalità e nei limiti da stabilirsi nella convenzione di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

La presente legge, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38, secondo comma, dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La stessa sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 1° marzo 1972

VITALE

(1563)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1972, n. 6.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* **Bollettino Ufficiale** *della Regione n.* 9 *del* 15 *luglio* 1972)

(1564)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1972, n. 7.

Disciplina della concessione dei contributi ai comuni per impianti e servizi sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, in esecuzione del disposto statutario, concede ai comuni molisani che ne facciano richiesta contributi sulla spesa necessaria per completare impianti sportivi di proprietà comunale.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale su proposta dell'Assessorato allo sport, sentiti il CONI e l'Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 2.

I comuni possono presentare la richiesta del contributo corredandola della deliberazione della giunta comunale che, oltre a ribadire il titolo di proprietà, riassuma i motivi della richiesta stessa e riporti le voci di spesa con i relativi importi e con riferimento ai lavori effettivamente da eseguire col contributo richiesto, sempre che la richiesta non superi la somma di lire 1.500.000.

Art. 3.

Entro quindici giorni dalla comunicazione da parte del comune dell'avvenuta esecuzione dei lavori, la giunta regionale, su parere dell'Assessorato ai lavori pubblici, da esprimere entro dieci giorni dalla richiesta, eroga il contributo assegnato con mandato intestato al sindaco pro-tempore del comune richiedente.

Art. 4.

All'onere relativo alla presente legge si fa fronte con la previsione di cui al capitolo 98 del bilancio della Regione per l'anno 1972 di lire 10.000.000. Per il futuro la previsione sarà stabilita nei successivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 5 dicembre 1972.

VITALE

(1565)

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1972, n. 8.

Trattamento di missione ai componenti del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 14 *del* 15 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le missioni dei componenti del Consiglio regionale sono disposte dall'ufficio di presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale, a seconda che debbano essere effettuate per conto del Consiglio oppure per conto della giunta.

In caso di urgenza, possono provvedere rispettivamente il Presidente del consiglio o il Presidente della giunta, dandone poi comunicazione all'Ufficio di presidenza o alla giunta.

Art. 2.

Per le missioni fuori del territorio della Regione compete il rimborso delle spese di viaggio di prima classe, comprese quelle per l'uso del vagone-letto, su linee ferroviarie ed aeree, in piroscafo o sugli automezzi in servizio di linea.

L'inviato in missione qualora faccia uso di automezzo proprio, ha diritto al rimborso di una somma pari alla tariffa prevista per i viaggi in prima classe con detti mezzi pubblici di trasporto, escluso il vagone-letto.

E' inoltre corrisposta una indennità di L. 18.000 per le missioni nel territorio nazionale e di L. 25.000 per le missioni all'estero, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore.

Per le missioni che comportano una assenza dalla sede di durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento, l'indennità di cui al comma che precede è ridotta a due terzi.

Nessuna indennità spetta per missioni che comportino una assenza dalla sede inferiore a cinque ore.

Art. 3.

L'indennità di missione di cui alla presente legge è assoggettata agli stessi oneri fiscali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 1972 graverà sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa relativo al fondo riservato al funzionamento del Consiglio nel bilancio finanziario per l'anno 1972, per le missioni disposte dall'Ufficio di presidenza o dal Presidente del consiglio e sul capitolo 5 dello stesso bilancio per le missioni disposte dalla giunta o dal Presidente della stessa.

Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 ottobre 1972.

VITALE

(1568)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1972, n. **9.**

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 4 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al titolo VI dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è aggiunto il capitolo 27-bis « Anticipazione di fondi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a carico del contributo della cassa unica assegni familiari per il pagamento competenze mensili ai dipendenti INAPLI, ENALC e INIASA » con una previsione di L. 96.900.000.

Per effetto della variazione suddetta l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta essere di L.. 5.304.913.335.

Art. 2.

Al titolo IV della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è aggiunto il capitolo 345-*bis* « Restituzione di fondi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale anticipati per il pagamento competenze mensili ai dipendenti INAPLI, ENALC e INIASA ».

Per effetto della variazione suddetta l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta essere di L. 5.304.913.335.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 5 agosto 1972.

VITALE

(1569)

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1972, n. **10.**

Personale in servizio alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 22 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In attesa della legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1972 concernente l'ordinamento degli Uffici nonchè lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, è riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto o da richiedersi dalla giunta regionale, nei limiti dei contingenti già approvati con deliberazioni del Consiglio regionale, il diritto di essere inquadrato nei ruoli regionali.

Analogo diritto viene riconosciuto al personale di ruolo trasferito ai sensi dei decreti di trasferimento delle funzioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 ottobre 1972.

VITALE

(1570)

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1972, n. **11.**

Determinazione dell'indennità di presenza spettante ai componenti del comitato e delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I membri supplenti del comitato regionale e delle sezioni di controllo, di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intervengono alle sedute, con diritto di voto, in casi di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

I presidenti del comitato e delle sezioni convocano, altresì, i membri supplenti per l'esame di questioni procedurali o di ordine generale ovvero quando l'importanza degli affari ne richieda la partecipazione per un più sollecito e responsabile esercizio delle funzioni di controllo. In tali casi i membri supplenti non hanno diritto di voto.

Art. 2.

A decorrere dalla data di insediamento, ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate di controllo è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, e per un massimo di 12 sedute al mese, nella misura lorda di:

a) L. 25.000 al presidente;

b) L. 15.000 ai componenti.

Ai presidenti ed ai componenti, qualora non risiedano nel comune in cui hanno sede gli organi predetti, spetta anche il rimborso delle spese di trasporto in ragione di L. 50 per chilometro.

Ai presidenti ed ai membri che si rechino fuori regione per la partecipazione a convegni di studio riguardanti le funzioni e l'attività degli organi di controllo spetta una diaria giornaliera di L. 16.000, oltre il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe secondo le tariffe delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte, per l'anno 1972 e precedenti, mediante prelevamento dell'importo di L. 40.000.000 dal cap. 24 — fondo per spese impreviste — e sua destinazione al cap. 51, già apposto per memoria nel bilancio 1972. Per gli anni successivi la spesa graverà su corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 7 agosto 1972.

VITALE

(1571)

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1972, **n. 12.**

Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 22 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 11, terzo comma dello statuto, a ciascun gruppo consiliare, costituito secondo il disposto del primo e secondo comma dello stesso articolo, oltre alla assegnazione di una sede idonea con le attrezzature e gli arredi necessari, tenuto conto della disponibilità dei locali e della consistenza numerica dei diversi gruppi, è attribuito, onde possa far fronte alle spese di un efficiente funzionamento, un contributo fisso mensile netto, nella seguente misura:

a) una quota fissa di L. 250.000;

b) una quota rapportata alla diversa consistenza numerica dei gruppi, in ragione di L. 50.000 per ogni iscritto.

Art. 2.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede all'allestimento, alle attrezzature e all'arredo delle sedi dei gruppi consiliari nonchè alla manutenzione e pulizia dei locali, delle attrezzature e degli arredi, conformemente a come provvede per gli uffici consiliari.

Art. 3.

Ciascun gruppo procede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 1.

Sono a carico di detto fondo le spese postali e telefoniche e gli oneri per il personale e per ogni altra collaborazione di cui il gruppo intenda avvalersi.

Il rendiconto annuale di gestione viene approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 4.

Gli impegni di spesa ed ogni altra obbligazione, a qualsiasi titolo assunti dai gruppi, anche verso persone di cui all'art. 3, non vincolano ad alcuno effetto gli organi regionali.

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 1 è versato mensilmente ai presidenti dei gruppi seguendo, in quanto applicabile, per la erogazione e le altre modalità, le disposizioni per analoghe erogazioni contenute nel regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i contributi di cui all'art. 1 relativi al periodo dal 1° luglio 1972 al mese di entrata in vigore della legge medesima, saranno erogati in unica soluzione.

Art. 7.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge previsto in lire 25.000.000 grava sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa relativo al fondo riservato al funzionamento del Consiglio nel bilancio finanziario per l'anno 1972.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con adeguato stanziamento nell'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 ottobre 1972.

VITALE

(1572)

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1972, **n. 13.**

Disciplina del conferimento di incarichi speciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, quando ravvisi la necessità di avvalersi di prestazioni intellettuali di soggetti estranei al personale della Regione, aventi particolare competenza professionale o organizzativa, delibera il conferimento di incarichi speciali secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nell'apposito capitolo del fondo riservato al Consiglio nel bilancio regionale, gli incarichi speciali di cui venga ravvisata la necessità per fini attinenti al funzionamento del Consiglio stesso e delle commissioni consiliari, sono disposti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 3.

Gli incarichi di cui agli articoli che precedono sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio presso gli uffici della Regione, a persone giuridiche, enti, istituti, organizzazioni, comitati e persone fisiche, che diano sicuro affidamento di capacità in relazione al compito da assolvere.

Art. 4.

La deliberazione di conferimento all'incarico ne fissa specificamente l'oggetto, la durata, le condizioni e le modalità, comprese quelle di revoca dell'incarico stesso.

La durata non può essere superiore a mesi 6, tranne casi eccezionali in cui possa agevolmente prevedersi un impegno di lavoro non espletabile entro tale termine.

Il termine fissato potrà essere prorogato rispettivamente dalla giunta o dall'Ufficio di presidenza solo per giustificati motivi.

Art. 5.

Valutata l'importanza della prestazione in relazione al risultato che si intende ottenere ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, nella deliberazione viene stabilita la misura del compenso per l'espletamento dell'incarico, o ne viene quanto meno fissato il limite massimo che non potrà essere superato nel contratto di cui all'art. 6.

La deliberazione prevede anche, se del caso, la corresponsione di acconti sul compenso e l'anticipazione totale o parziale delle spese occorrenti all'adempimento dell'incarico.

Art. 6.

Il Presidente della giunta o il Presidente del Consiglio provvedono rispettivamente entro breve termine alla stipula del contratto di conferimento dell'incarico, in conformità della relativa deliberazione.

Il contratto è redatto in forma privata.

Non sono ammesse modificazioni delle condizioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione della Giunta o dell'Ufficio di presidenza.

Art. 7.

Copia del contratto è trasmessa al collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del libro V, titolo 3°, capi 1° e 2° del codice civile.

Art. 9.

L'onere finanziario derivante per l'anno 1972 dall'art. 1 della presente legge grava per L. 5.000.000 sul capitolo 24 bis e per L. 10.000.000 sul capitolo 28 dello stato di previsione della

spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso; quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 previsto in L. 10.000.000 grava sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa relativo al fondo riservato al funzionamento del Consiglio nel bilancio dell'esercizio finanziario del 1972.

Per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'articolo 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 ottobre 1972.

VITALE

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1972, n. **14**.

Borse di studio agli alunni delle scuole medie di 2° grado.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che tutta la materia relativa alla assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, la Regione bandisce per l'anno 1972-1973 concorsi provinciali, per soli titoli, per borse di studio, al fine di consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o, se candidati esterni, l'idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, d'intesa con la commissione consiliare competente, delibera il numero e l'importo delle borse da assegnare, in relazione al fondo previsto nel bilancio e tenendo conto della spesa derivante dalle conferme delle borse precedentemente assegnate.

Con lo stesso provvedimento viene effettuata la ripartizione delle borse per provincia, in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola cui si iscrivono.

Art. 2.

L'importo della borsa di studio è di L. 150.000.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione al concorso, si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando l'ultimo reddito imponibile definito o dichiarato se di ammontare superiore a quello precedentemente definito ai fini dell'imposta complementare della famiglia del concorrente non sia superiore:

a lire 1.000.000 con un figlio a carico;
a lire 1.300.000 con due figli a carico;
a lire 1.600.000 con tre figli a carico;
a lire 1.900.000 con quattro o più figli a carico.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la commissione consiliare competente, nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per l'assegnazione delle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

a) di un preside che la presiede;

b) di un professore;

c) di tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali;

d) di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi;

e) di un rappresentante del consorzio provinciale dei patronati scolastici.

Ai componenti la commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 5.

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie in base al merito scolastico, dopo l'accertamento delle disagiate condizioni economiche.

A parità di merito, la commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, in base alla documentazione esibita.

Art. 6.

Le graduatorie provinciali sono trasmesse, a cura della Regione, ai capi di istituto per la pubblicazione all'albo delle scuole per quindici giorni.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle stesse, al Presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo ed emana il decreto di approvazione delle graduatorie.

Art. 7.

La spesa complessiva di L. 25.800.000, per il conferimento di n. 172 borse di studio di L. 150.000 ciascuna, farà carico al cap. 74 del bilancio regionale 1972.

Allo stesso capitolo 74 del bilancio regionale 1972 farà carico la spesa di lire 101.200.000 per la conferma delle borse di studio ottenute nei concorsi banditi con la legge statale 24 luglio 1962, n. 1073.

La spesa per i compensi ai membri della commissione di cui all'art. 4 farà carico al capitolo 62 del bilancio regionale.

Art. 8.

La presente legge, che viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 ottobre 1972.

VITALE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1972, n. **15**.

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *novembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1972, n. **16**.

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *novembre* 1972)

(1573)

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1972, n. **17**.

Variazioni al capitolo 8 del bilancio 1972 - Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *dicembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1972, n. **18**.

Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività, per fini istituzionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **17** *del* 12 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio dispone convegni regionali e interregionali, indagini conoscitive, studi e ricerche per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione con particolare riferimento alla programmazione economica regionale.

Delibera inoltre la pubblicazione di una rivista quindicinale secondo le norme di un apposito regolamento che sarà emesso entro tre mesi, al fine di incentivare e divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione.

Quando ne ravvisi l'utilità dispone la pubblicazione e la diffusione di studi, documentazioni, opuscoli e monografie specie di carattere giuridico, sociale ed economico, e concede sovvenzioni, sussidi o premi ad enti, istituti, società, agenzie di stampa, editori, studiosi e giornalisti.

Art. 2

La giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, è autorizzata quando ne ravvisi la utilità, ad organizzare convegni regionali allo scopo di dibattere ed approfondire argomenti di interesse regionale. E' altresì autorizzata a disporre indagini conoscitive, studi e ricerche, al fine di acquisire dati, notizie ed ogni altro elemento utile per la soluzione di problemi di particolare importanza.

Può anche disporre la istituzione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento per il personale regionale o dispone la partecipazione di detto personale ai corsi di cui innanzi organizzati da altri enti.

Art. 3.

Per finalità attinenti al funzionamento interno del Consiglio e delle commissioni consiliari, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche sono disposti dall'ufficio di presidenza del Consiglio nei limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nell'apposito capitolo del fondo riservato al Consiglio nel bilancio regionale.

Art. 4.

Compete all'Ufficio di presidenza anche la facoltà di istituire corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento per il personale del Consiglio o di disporre la partecipazione di detto personale ai corsi di cui innanzi, organizzati da altri enti.

Art. 5.

Nell'assumere le iniziative di cui agli articoli precedenti, il Consiglio, la Giunta e l'Ufficio di presidenza rispettivamente determinano la misura della spesa da impegnare e le modalità di erogazione.

Ai destinatari dei contributi di cui al terzo comma dello art. 1 incombe l'obbligo di dimostrare e documentare l'impiego delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per l'anno 1972, si provvederà come appresso:

a) la spesa di L. 3.000.000 per le attività previste nel primo comma dell'art. 1 grava sul capitolo n. 26 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso;

b) la spesa derivante dall'applicazione del secondo comma dell'art. 1 prevista in L. 1.500.000, e quella derivante dalla applicazione del terzo comma dello stesso art. 1, prevista in L. 1.000.000, gravano sul capitolo n. 27 del bilancio della Regione;

c) la spesa derivante dall'applicazione del primo comma dell'art. 2 grava per L. 2.500.000 sul capitolo n. 19, per L. 37.000.000 sul capitolo n. 25 e per L. 1.000.000 sul capitolo n. 26 del bilancio della Regione;

d) la spesa derivante dall'applicazione del secondo comma dell'art. 2 per l'attuazione dei corsi ivi previsti e per la partecipazione ai corsi indetti da altri enti grava, rispettivamente, per L. 2.000.000 sul capitolo n. 46 e per L. 1.000.000 sul capitolo n. 29 del bilancio della Regione;

e) la spesa derivante dall'applicazione dell'art. 3 prevista in L. 4.000.000 e quella derivante dall'applicazione dell'art. 4, prevista in L. 2.000.000, gravano sul capitolo n. 1 dello stato di previsione della spesa relativa al fondo riservato per il funzionamento del Consiglio regionale.

Per gli esercizi successivi gli oneri di cui sopra graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 ottobre 1972.

VITALE

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1972, n. **19**.

Provvidenze a favore delle imprese agricole singole od associate, in materia di concessione di credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di L. 75.000.000 per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Molise di prestiti di conduzione per gli scopi di cui all'art. 2 n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3%.

I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente art. 1.

Il concorso della Regione negli interessi per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3, sarà corrisposto in semestralità o annualità e sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima del 50%.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al precedente articolo della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso d'interesse e le aliquote accessorie in misura

non superiore a quella determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con decreto del Presidente della giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli e associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti in parola, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono autorizzati ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,10 da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 6.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione valgono le norme di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 ottobre 1972.

VITALE

(1574)

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1972, n. **20**.

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **18** *del* 18 *dicembre* 1972)

(1575)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1972, n. **21**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia appprovato con legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alla presidenza del Consiglio regionale l'11 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 20 dicembre 1972.

VITALE

(1566)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1972, n. **22**.

Ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni legislative statali, la assunzione a carico del bilancio della regione Molise di rette per il ricovero di minori, di vecchi ed inabili al lavoro è regolata dalla presente legge.

Art. 2.

Il ricovero di minori, vecchi ed inabili può essere disposto presso gli istituti di assistenza all'infanzia, case dei fanciulli, case di ospitalità per indigenti e, in genere, presso istituti di beneficenza o di istruzione gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni ed associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza e di istruzione.

Gli istituti che provvedono all'assistenza o alla istruzione dell'infanzia devono essere muniti di apposita dichiarazione di idoneità, in conformità di quanto prescritto dall'articolo 50 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

La idoneità delle case di ospitalità per vecchi ed inabili verrà attestata dal Presidente della giunta regionale, previo parere favorevole di una commissione composta dall'Assessore regionale delegato, che la presiede, dai medici provinciali e da un presidente dell'ente comunale di assistenza per ciascuna provincia, designati dal Presidente della giunta. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dipendente della Regione, designato dal Presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati minori coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età; vecchi coloro che hanno raggiunto il 55° anno di età se donne e il 60° se uomini.

Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 18° anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.

Art. 4.

Hanno diritto al ricovero, purché in stato di comprovato bisogno:

a) il minore, orfano di entrambi i genitori o abbandonato dagli stessi, che non abbia congiunti in grado di provvedere alla sua sussistenza, ovvero i cui genitori siano degenti in istituti di cura e beneficenza o detenuti, anche nel caso in cui, ricorrendo le condizioni di cui alla presente lettera per uno solo dei genitori, l'altro non sia assolutamente in grado di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia;

b) il minore maltrattato e quello i cui genitori, per oziosità, vagabondaggine o altra causa, trascurano di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà;

c) il minore che abbia entrambi i genitori emigrati per ragioni di lavoro;

d) il minore appartenente a famiglia di almeno cinque figli, conviventi e a carico;

e) l'iscritto nell'elenco dei poveri o degli aventi diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria da parte del Comune;

f) il vecchio o l'inabile che non si trovino in condizione di provvedere alla loro sussistenza.

La sussistenza dello stato di bisogno e delle altre condizioni di cui al comma che precede è accertata da una commissione formata dall'Assessore competente per materia, che la convoca e la presiede, e da altri sei componenti, designati dal Consiglio regionale, al di fuori del proprio seno, con voto limitato a quattro nomi.

La commissione può avvalersi dell'ausilio di consulenti tecnici.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta e dura in carica per tutta la durata del Consiglio. Può essere sciolta con decreto del Presidente medesimo per gravi inadempimenti.

Per la validità delle deliberazioni della commissione, è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

Ai componenti designati dal Consiglio spettano, per la partecipazione alle riunioni della commissione, i compensi previsti dal decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 5.

Nelle ipotesi previste dal precedente articolo, in luogo del ricovero potrà essere assegnato dalla giunta regionale alla famiglia del bisognoso od a quella che assuma l'obbligo di ospitarlo ed assisterlo, un sussidio dell'importo di lire mille giornaliere.

Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo del ricovero, ad istanza del bisognoso o di chi ne abbia legale rappresentanza, su parere favorevole della commissione di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le domande di ricovero sono presentate dagli interessati, in carta semplice, all'Assessorato competente per materia, corredate dal certificato di nascita del ricoverando, nonché dai documenti attestanti gli eventuali titoli di cui all'art. 4.

Art. 7.

L'Assessorato competente per materia assume dagli enti comunali di assistenza le informazioni sullo stato di bisogno del ricoverando.

Il ricovero viene disposto sempre che sussistano uno o più dei requisiti di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 8.

I ricoveri o i sussidi sostitutivi di cui al precedente art. 5 sono disposti dalla giunta regionale e sono limitati al periodo di un anno prorogabile ulteriormente, sempre che persistano una o più delle condizioni di cui al precedente articolo 4.

Dei ricoveri o della concessione di sussidio viene data notizia all'ente comunale di assistenza del comune di residenza del ricoverato, affinché l'ente possa riferire all'Assessorato sui mutamenti delle condizioni di bisogno.

Art. 9.

Avverso i provvedimenti di cui al precedente articolo è ammessa opposizione dinanzi alla giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti medesimi all'interessato.

La giunta decide, sentito il parere di una commissione, nominata con decreto del Presidente della giunta medesima e formata da sei componenti, designati dal Consiglio regionale al di fuori del proprio seno, con voto limitato a quattro nomi.

Si applicano per tale commissione e per i singoli suoi componenti le disposizioni di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 4.

Art. 10.

A decorrere dal 1 gennaio 1973, la retta di ricovero è stabilita in misura non superiore a lire duemila giornaliere, aumentata a non oltre lire quattromila per le persone gravemente minorate, ricoverate presso istituti specializzati.

Per gli istituti riconosciuti colonie permanenti ed idonei al ricovero di minori abbisognevoli di particolare assistenza, la retta di ricovero è stabilita nella misura di lire tremila giornaliere.

Art. 11.

Il pagamento della retta è effettuato al termine di ogni trimestre sulla base delle contabilità inoltrate dagli enti all'Assessorato competente per materia.

Art. 12.

E' fatto divieto agli istituti di ricovero, salvo che per gli istituti specializzati, di richiedere alle famiglie dei ricoverati con retta a carico del bilancio regionale integrazione delle stesse rette e di accettare, anche a proprio carico, ricoveri in eccedenza al numero dei posti letto disponibili.

In ogni caso di inosservanza degli obblighi predetti, debitamente accertata e contestata, l'Amministrazione ha facoltà di escludere l'istituto inadempiente da quelli ammessi a ricoverare minori, vecchi o inabili con rette a carico del bilancio regionale.

L'Assessorato competente per materia accerta, anche mediante periodiche ispezioni l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e il trattamento riservato ai ricoverati.

Art. 13.

Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti di assistenza.

Art. 14.

L'onere derivante dalla presente legge previsto per l'anno 1973 in L. 350.000.000 graverà sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1973 e corrispondente al capitolo 135 del bilancio per l'esercizio 1972.

Per gli esercizi futuri, la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 20 dicembre 1972.

VITALE

(1567)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.